IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTI i decreti nn. 269/94, 126/97 e 321/97 emessi dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione, definitivi in data 30/10/2008 a seguito sentenza n. 2808 della Suprema Corte di Cassazione, con i quali è stata disposta la confisca in danno di LEUZZI Cosimo Giuseppe nato a Stignano (RC) il 06/10/1954 , tra l'altro, del seguente bene:

Appartamento sito in Riace (RC) Fraz. Marina via Nazionale n. 246 identificato al fg 17 p.lla 92 sub 4 M-bene-I-RC-311167;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 108/2006 disposta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro Leuzzi Cosimo e Tassone Rosalba, effettuata in data 20/04/2009 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n. 6505 Reg. Part. 832

VISTA la nota prot. 4277 del 01/02/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l'Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 2 marzo 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Riace RC);

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Appartamento sito in Riace (RC) Fraz. Marina via Nazionale n. 246 identificato al fg 17 p.lla 92 sub 4 M-bene-I-RC-311167*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del comune di Riace (RC) per essere destinato a finalità sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa